

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 644/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 645/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine .....	3
Regolamento (CE) n. 646/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....	8
Regolamento (CE) n. 647/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	10
Regolamento (CE) n. 648/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002 .....	12
★ <b>Regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che modifica i regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97 per quanto riguarda l'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine .....</b>	<b>13</b>
★ <b>Regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di ovini e caprini vivi <sup>(1)</sup> .....</b>	<b>15</b>
Regolamento (CE) n. 651/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina .....	17
Regolamento (CE) n. 652/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	19
Regolamento (CE) n. 653/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero .....	25
Regolamento (CE) n. 654/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	27

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 655/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	29
Regolamento (CE) n. 656/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 .....	31
Regolamento (CE) n. 657/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 .....	32
Regolamento (CE) n. 658/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002 .....	33
Regolamento (CE) n. 659/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 581/2003 .....	34
Regolamento (CE) n. 660/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance) .....	35

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Consiglio

2003/253/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 .....**

36

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 .....

38

2003/254/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 .....**

40

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 .....

41

- ★ **Nota — Canada .....**

45

- ★ **Nota — Stati Uniti .....**

45

2003/255/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-CILE, del 27 marzo 2003, relativa all'adozione dei regolamenti interni del Consiglio di associazione, del Comitato di associazione e dei comitati speciali .....**

46

### Commissione

2003/256/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2003, sull'assegnazione di quote di importazione delle sostanze controllate per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 617] .....**

54

2003/257/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 aprile 2003, sull'assistenza finanziaria alla Germania per la raccolta di informazioni epidemiologiche sulla peste suina classica nei suini selvatici** [notificata con il numero C(2003) 1189] ..... 61

2003/258/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 aprile 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi** <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 1256] ..... 65

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 644/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 aprile 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,8
	204	70,5
	212	123,3
	999	100,5
0707 00 05	052	140,3
	064	58,4
	068	77,0
	096	48,8
	204	67,7
	628	147,3
	999	89,9
0709 90 70	052	129,4
	204	69,5
	999	99,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	54,5
	204	43,8
	212	67,9
	220	46,8
	400	46,8
	600	53,5
	624	62,4
	999	53,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	64,5
	388	88,7
	400	88,3
	404	112,3
	508	86,3
	512	85,3
	524	68,2
	528	72,9
	720	56,8
	728	54,1
	804	119,2
	999	81,5
	0808 20 50	052
388		85,4
512		96,7
528		64,1
720		47,2
999		73,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 645/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 aprile 2003**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1964/82 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 <sup>(6)</sup>, e (CEE) n. 2388/84 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 <sup>(8)</sup>.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono più essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.
- (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.
- (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.
- (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 <sup>(10)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

- (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (13) È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalle direttive del Consiglio 64/433/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(4)</sup>, 94/65/CE <sup>(5)</sup> e 77/99/CEE <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE <sup>(7)</sup>.
- (14) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.
- (15) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In tale contesto, è necessario depennare la Slovacchia dall'elenco delle destinazioni che danno luogo alla concessione di una restituzione. La soppressione delle restituzioni non comporta tuttavia la creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

#### Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

#### Articolo 3

Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania e la Slovacchia non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012.

<sup>(4)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

<sup>(7)</sup> GU L 10 del 16.11.1998, pag. 25.

## ALLEGATO

## del regolamento della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 71 9000	B11	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0201 10 00 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 (3)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0201 30 00 9060 <sup>(6)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
0201 30 00 9120 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0202 30 90 9100	400 <sup>(3)</sup>	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 <sup>(4)</sup>	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 <sup>(6)</sup>	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 (8)	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 (8)	B00	EUR/100 kg peso netto	17,50

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

**B00:** tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, dell'Ungheria, della Romania e della Slovacchia.

**B02:** B08, B09.

**B03:** Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

**B08:** Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

**B09:** Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

**B11:** Libano ed Egitto.

**REGOLAMENTO (CE) N. 646/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 10 aprile 2003**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi  
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(5)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

Per la Commissione  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	7,45	0,00	—
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	9,87	—	0,00

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 647/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 10 aprile 2003**

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati come tali devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane. La stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(7) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(8) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni concesse all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

Per la Commissione  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	40,93 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	41,86 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	40,93 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	41,86 <sup>(1)</sup>
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4449
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	44,49
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	45,50
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	45,50
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4449

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 648/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 10 aprile 2003**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 432/2003 <sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventisettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ventisettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 48,597 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 649/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 10 aprile 2003**

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97 per quanto riguarda  
l'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0202 30 50 della tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 264/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1781/2002 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98 <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97 prevedono il rilascio di certificati d'autenticità per potere procedere ad importazioni o all'ammissione di alcune merci in determinate sottovoci della nomenclatura combinata. Gli elenchi degli organismi d'emissione di questi certificati sono allegati ai suddetti regolamenti.

- (2) L'Argentina ha cambiato la denominazione dell'organismo di emissione dei certificati d'autenticità.

- (3) È opportuno quindi modificare i regolamenti (CEE) n. 139/81, (CE) n. 936/97 e (CE) n. 996/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 139/81 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

All'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, la denominazione dell'organismo «Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)» è sostituito dalla denominazione «Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SUOGPyA)».

*Articolo 3*

All'allegato II del regolamento (CE) n. 996/97, la denominazione dell'organismo «Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA)» è sostituita dalla denominazione «Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SUOGPyA)».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 32 del 5.2.1999, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare certificati d'autenticità**

Paesi terzi	Organismo	
	Denominazione	Indirizzo
Argentina	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), Coordinación de Mercados Ganaderos	Paseo Colón 922, 1 <sup>er</sup> Piso Oficina 146 (C 1063 ACW) Buenos Aires Argentina
Australia	Department of Agriculture, Fisheries and Forestry — Australia	PO Box 858 Canberra, ACT 2601
Botswana	Ministry of Agriculture, Department of Animal Health and Production	Principal Veterinary Office (Abattoir) Private Bag 12 Lobatse
Nuova Zelanda	New Zealand Meat Board	PO Box 121 Wellington
Swaziland	Ministry of Agriculture	PO Box 162 Mbabane
Uruguay	Instituto Nacional de Carnes (INAC)	Rincón 459 Montevideo
Repubblica sudafricana	South African Livestock and Meat Industries Control Board	Hamilton and Vermeulen Streets Pretoria
Zimbabwe	Ministry of Agriculture Department of Veterinary Services	PO Box 8012 Causeway Harare Zimbabwe
Namibia	Ministry of Agriculture, Water and Rural Development Directorate of Veterinary Services	Private Bag 12002 Auspanplatz Windhoek 9000 Namibia»

**REGOLAMENTO (CE) N. 650/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 10 aprile 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  
concerne l'importazione di ovini e caprini vivi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 ha introdotto nuove regole comunitarie per l'eradicazione, in seguito a conferma dello scrapie in una piccola azienda di ruminanti, sulla base del parere del Comitato scientifico direttivo (CSD) del 4 e 5 aprile 2002 sull'approvvigionamento sicuro di materiali provenienti da piccoli ruminanti. Ai fini della coerenza con le regole in materia di eradicazione, le regole relative agli scambi intracomunitari di ovini da riproduzione sono state anch'esse modificate per rimuovere le restrizioni in materia di scrapie dagli scambi di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

- (2) Le regole per l'importazione di ovini e caprini vivi andrebbero modificate per rispecchiare le regole sugli scambi intracomunitari.
- (3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe perciò modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7.

## ALLEGATO

Il capitolo E dell'allegato IX è rimpiazzato dal seguente:

## «CAPITOLO E

**Importazione di ovini e caprini**

Gli animali delle specie ovina e caprina importati nella Comunità successivamente al 1° ottobre 2003 sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) sono stati partoriti e allevati continuativamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato un caso di scrapie e, nel caso di ovini e caprini da riproduzione, soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera a), punti i) e ii);
- b) oppure sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui negli ultimi sei mesi non è stato segnalato nessun caso di scrapie.

Se essi sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettere b) o c), essi soddisfano le garanzie addizionali, generali o specifiche, definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 651/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 aprile 2003**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.
- (3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.
- (4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.
- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

- (6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003<sup>(4)</sup>.
- (7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE<sup>(6)</sup>, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio<sup>(7)</sup> e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE<sup>(9)</sup>.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

<sup>(6)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

<sup>(9)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P05	EUR/100 kg	61,50
0210 11 31 9910	P05	EUR/100 kg	61,50
0210 19 81 9100	P05	EUR/100 kg	65,00
0210 19 81 9300	P05	EUR/100 kg	51,50
1601 00 91 9120	P05	EUR/100 kg	18,50
1601 00 99 9110	P05	EUR/100 kg	14,00
1602 41 10 9110	P05	EUR/100 kg	27,50
1602 41 10 9130	P05	EUR/100 kg	16,50
1602 42 10 9110	P05	EUR/100 kg	22,00
1602 42 10 9130	P05	EUR/100 kg	16,50
1602 49 19 9130	P05	EUR/100 kg	16,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 27.3.2002, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P05 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 652/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 10 aprile 2003**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2003 <sup>(4)</sup>. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,991	0402 91 39 9300	L06	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,991	0402 91 99 9000	L06	EUR/100 kg	39,54
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 11 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,076	0402 99 19 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 31 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,076	0402 99 31 9300	L06	EUR/kg	0,2366
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,893	0402 99 31 9500	L06	EUR/kg	0,0000
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 39 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,983	0403 90 11 9000	L06	EUR/100 kg	50,29
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	13,49	0403 90 13 9200	L06	EUR/100 kg	50,29
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L06	EUR/100 kg	82,87
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	32,77	0403 90 13 9500	L06	EUR/100 kg	86,49
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	51,19	0403 90 13 9900	L06	EUR/100 kg	92,17
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	56,46	0403 90 19 9000	L06	EUR/100 kg	92,74
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	32,77	0403 90 33 9400	L06	EUR/kg	0,8287
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	51,19	0403 90 33 9900	L06	EUR/kg	0,9217
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	56,46	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,991
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	64,34	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	13,49
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L06	EUR/100 kg	32,77
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	64,34	0403 90 59 9340	L06	EUR/100 kg	47,95
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	94,56	0403 90 59 9370	L06	EUR/100 kg	47,95
0402 10 11 9000	L06	EUR/100 kg	51,00	0403 90 59 9510	L06	EUR/100 kg	47,95
0402 10 19 9000	L06	EUR/100 kg	51,00	0404 90 21 9120	L06	EUR/100 kg	43,50
0402 10 91 9000	L06	EUR/kg	0,5100	0404 90 21 9160	L06	EUR/100 kg	51,00
0402 10 99 9000	L06	EUR/kg	0,5100	0404 90 23 9120	L06	EUR/100 kg	51,00
0402 21 11 9200	L06	EUR/100 kg	51,00	0404 90 23 9130	L06	EUR/100 kg	83,62
0402 21 11 9300	L06	EUR/100 kg	83,62	0404 90 23 9140	L06	EUR/100 kg	87,27
0402 21 11 9500	L06	EUR/100 kg	87,27	0404 90 23 9150	L06	EUR/100 kg	93,00
0402 21 11 9900	L06	EUR/100 kg	93,00	0404 90 29 9110	L06	EUR/100 kg	93,58
0402 21 17 9000	L06	EUR/100 kg	51,00	0404 90 29 9115	L06	EUR/100 kg	94,13
0402 21 19 9300	L06	EUR/100 kg	83,62	0404 90 29 9125	L06	EUR/100 kg	95,10
0402 21 19 9500	L06	EUR/100 kg	87,27	0404 90 29 9140	L06	EUR/100 kg	102,21
0402 21 19 9900	L06	EUR/100 kg	93,00	0404 90 81 9100	L06	EUR/kg	0,5100
0402 21 91 9100	L06	EUR/100 kg	93,58	0404 90 83 9110	L06	EUR/kg	0,5100
0402 21 91 9200	L06	EUR/100 kg	94,13	0404 90 83 9130	L06	EUR/kg	0,8362
0402 21 91 9350	L06	EUR/100 kg	95,10	0404 90 83 9150	L06	EUR/kg	0,8727
0402 21 91 9500	L06	EUR/100 kg	102,21	0404 90 83 9170	L06	EUR/kg	0,9300
0402 21 99 9100	L06	EUR/100 kg	93,58	0404 90 83 9936	L06	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L06	EUR/100 kg	94,13	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9300	L06	EUR/100 kg	95,10	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9400	L06	EUR/100 kg	100,37	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9500	L06	EUR/100 kg	102,21	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9600	L06	EUR/100 kg	109,41	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9700	L06	EUR/100 kg	113,49	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9900	L06	EUR/100 kg	118,21	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9200	L06	EUR/kg	0,5100	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9300	L06	EUR/kg	0,8362	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 29 15 9500	L06	EUR/kg	0,8727	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9900	L06	EUR/kg	0,9300	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	191,78
0402 29 19 9300	L06	EUR/kg	0,8362	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	169,22
0402 29 19 9500	L06	EUR/kg	0,8727	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	175,98
0402 29 19 9900	L06	EUR/kg	0,9300	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	235,07
0402 29 91 9000	L06	EUR/kg	0,9358	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 99 9100	L06	EUR/kg	0,9358	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L06	EUR/kg	1,0037	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	31,53
0402 91 19 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		400	EUR/100 kg	—
0402 91 31 9300	L06	EUR/100 kg	8,058		A01	EUR/100 kg	39,41

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	29,33		L04	EUR/100 kg	6,48
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	36,66		A01	EUR/100 kg	15,17
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	12,87		L04	EUR/100 kg	9,50
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	16,09		A01	EUR/100 kg	22,26
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	42,77		L04	EUR/100 kg	13,81
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	53,46		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	43,38		L04	EUR/100 kg	9,50
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	54,22		A01	EUR/100 kg	22,26
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	48,42		L04	EUR/100 kg	13,81
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	60,52		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,15		L04	EUR/100 kg	13,81
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	88,94		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	59,29		L04	EUR/100 kg	15,62
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	74,11		A01	EUR/100 kg	36,60
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	16,38
	L04	EUR/100 kg	21,99		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	38,40
	A01	EUR/100 kg	27,49	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	75,31
	L04	EUR/100 kg	26,66		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	94,14
	A01	EUR/100 kg	33,33	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	77,33
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,66
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	49,17		L04	EUR/100 kg	85,03
	400	EUR/100 kg	17,96		400	EUR/100 kg	34,20
	A01	EUR/100 kg	61,46		A01	EUR/100 kg	121,71
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	64,90		L04	EUR/100 kg	87,87
	400	EUR/100 kg	23,93		400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	81,13		A01	EUR/100 kg	125,77
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	68,96		L04	EUR/100 kg	87,87
	400	EUR/100 kg	25,44		400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	86,20		A01	EUR/100 kg	125,77
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	77,06		L04	EUR/100 kg	86,10
	400	EUR/100 kg	28,38		400	EUR/100 kg	25,29
	A01	EUR/100 kg	96,33		A01	EUR/100 kg	122,94
0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	75,61
	L04	EUR/100 kg	6,48		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,69
	A01	EUR/100 kg	15,17	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	75,11
	L04	EUR/100 kg	9,50		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,52
	A01	EUR/100 kg	22,26				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	68,03		L04	EUR/100 kg	75,50
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	13,13
0406 90 31 9119	A01	EUR/100 kg	97,83	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	107,15
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	62,52		L04	EUR/100 kg	73,22
0406 90 33 9119	400	EUR/100 kg	14,50	0406 90 78 9300	400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	89,64		A01	EUR/100 kg	106,96
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 33 9919	L04	EUR/100 kg	62,52	0406 90 78 9500	L04	EUR/100 kg	77,63
	400	EUR/100 kg	14,50		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	89,64		A01	EUR/100 kg	110,84
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	57,71		L04	EUR/100 kg	62,78
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 90 35 9190	A01	EUR/100 kg	82,27	0406 90 81 9900	A01	EUR/100 kg	90,23
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	88,45		L04	EUR/100 kg	79,36
0406 90 35 9990	400	EUR/100 kg	34,88	0406 90 85 9930	400	EUR/100 kg	27,02
	A01	EUR/100 kg	127,15		A01	EUR/100 kg	113,61
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	88,45	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	85,71
	400	EUR/100 kg	22,80		400	EUR/100 kg	33,67
	A01	EUR/100 kg	127,15		A01	EUR/100 kg	123,32
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,71		L04	EUR/100 kg	78,58
	400	EUR/100 kg	34,20		400	EUR/100 kg	29,46
0406 90 63 9100	A01	EUR/100 kg	121,71	0406 90 86 9200	A01	EUR/100 kg	113,03
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,71		L04	EUR/100 kg	72,10
0406 90 63 9900	400	EUR/100 kg	135,59	0406 90 86 9300	400	EUR/100 kg	17,68
	A01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	106,94
	L03	EUR/100 kg	93,22		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9100	L04	EUR/100 kg	36,31	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	73,14
	400	EUR/100 kg	134,46		400	EUR/100 kg	19,38
	A01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,06
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	89,62		L04	EUR/100 kg	60,09
	400	EUR/100 kg	27,77		400	EUR/100 kg	15,81
0406 90 73 9900	A01	EUR/100 kg	129,88	0406 90 87 9200	A01	EUR/100 kg	89,10
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	78,58		L04	EUR/100 kg	67,16
0406 90 75 9900	400	EUR/100 kg	12,61	0406 90 87 9300	400	EUR/100 kg	17,85
	A01	EUR/100 kg	113,03		A01	EUR/100 kg	99,25
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	70,86	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	68,92
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	19,55
	A01	EUR/100 kg	101,43		A01	EUR/100 kg	100,75
0406 90 76 9400	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	79,36		L04	EUR/100 kg	77,94
	400	EUR/100 kg	13,13		400	EUR/100 kg	27,03
	A01	EUR/100 kg	113,61		A01	EUR/100 kg	111,58

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	77,94		L04	EUR/100 kg	84,72	
	400	EUR/100 kg	21,93		400	EUR/100 kg	20,40	
	A01	EUR/100 kg	111,58		A01	EUR/100 kg	119,70	
0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	33,21		L04	EUR/100 kg	75,61	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	15,39	
	A01	EUR/100 kg	47,73		A01	EUR/100 kg	108,69	
0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	76,53		0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	15,39			L04	EUR/100 kg	59,33
	A01	EUR/100 kg	109,55			400	EUR/100 kg	19,38
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—	A01		EUR/100 kg	87,34	
	L04	EUR/100 kg	83,06					
	400	EUR/100 kg	15,39					
	A01	EUR/100 kg	118,38					

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 653/2003 DELLA COMMISSIONE****del 10 aprile 2003****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1153/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2003 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 70 del 14.3.2003, pag. 19.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 10 aprile 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	18,63	6,99
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	18,63	12,91
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	18,63	6,80
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	18,63	12,39
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	20,62	15,97
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	20,62	10,52
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	20,62	10,52
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,21	0,43

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1)

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 654/2003 DELLA COMMISSIONE****del 10 aprile 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C09	EUR/t	15,75
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C09	EUR/t	14,50
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C09	EUR/t	13,50
1001 90 99 9000	C05	EUR/t	0	1101 00 15 9180	C09	EUR/t	12,50
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C10	EUR/t	38,25
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C10	EUR/t	30,25
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C11	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1005 90 00 9000	C08	EUR/t	0	1103 11 10 9400	C11	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	C11	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C09	EUR/t	16,75				

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C05 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C08 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C09 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Romania.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C11 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

**REGOLAMENTO (CE) N. 655/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 aprile 2003**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)								
Codice prodotto	Destinazione	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	0	0	-15,00	-15,00	—	—
1002 00 00 9000	C03	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	—	—
	A05	0	0	0	-20,00	-20,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	-12,00	-12,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-0,93	—	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	+3,80	+3,80	-16,75	-16,75	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	+3,45	+3,45	-15,75	-15,75	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	+3,20	+3,20	-14,50	-14,50	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	+2,85	+2,85	-13,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	+2,80	+2,80	-12,50	-12,50	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	-38,25	-38,25	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	-30,25	-30,25	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	—	—	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	—	—	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Serbia e Montenegro, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 656/2003 DELLA COMMISSIONE****del 10 aprile 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 <sup>(7)</sup>, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 10 aprile 2003, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 657/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 aprile 2003**

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2329/2002 <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia,

dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 10 aprile 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 239 del 6.9.2002, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 658/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 10 aprile 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 <sup>(5)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/2002 <sup>(7)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 4 al 10 aprile 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 15,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.2002, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 659/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 10 aprile 2003**

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui  
al regolamento (CE) n. 581/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 581/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n.

1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 4 al 10 aprile 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 581/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 37,92 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 48 700 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 660/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 aprile 2003**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (arance)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 307/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo il 10 aprile 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2003 per le arance la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 10 aprile 2003 e prima del 14 maggio 2003, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

<sup>(5)</sup> GU L 45 del 19.2.2003, pag. 4.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994**

(2003/253/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare talune concessioni per i cereali. Di conseguenza, il 26 luglio 2002 la Comunità europea ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha negoziato con il Canada, membro dell'OMC che ha rilevanti interessi di fornitura, un accordo in forma di scambio di lettere.
- (4) Occorre pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada.
- (5) Al fine di garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003 e nell'attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.

- (6) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada relativo alla modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, negoziato nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1766/92 per un periodo transitorio che scade al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificato o al più tardi il 30 giugno 2003, nella misura necessaria a garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003.

*Articolo 3*

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

*Per il Consiglio*

*La Presidente*

M. FISCHER BOEL

---

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**

**tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994**

*A. Lettera della Comunità europea*

Signor,

In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), la CE è d'accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

- 1) Facendo seguito alla notifica della CE del 26 luglio 2002 (documento G/SECRET/15), le concessioni contenute nell'elenco CXL della CE continuano ad applicarsi al frumento duro e alla segale, nonché al frumento tenero di alta qualità [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125].
- 2) a) Per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125] e il frumento segalato della voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), la CE stabilisce un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate.  
b) Nell'ambito del contingente tariffario di cui al precedente punto 2 a), un quantitativo pari a 38 000 tonnellate è assegnato al Canada. Nel caso in cui il Canada non sia in grado di adempiere il quantitativo assegnatogli, quest'ultimo può essere aperto ad altri paesi, previa approvazione da parte del Canada.  
c) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario di cui al punto 2 a) è pari a 12 EUR/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
- 3) Una volta stabilito il contingente tariffario di cui al punto 2, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125] e il frumento segalato della voce 1001 90 95.
- 4) Il contingente tariffario di cui al punto 2 è aperto il 1° gennaio di ogni anno.
- 5) Il contingente tariffario di cui al punto 2 è gestito in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le parti si consultano in merito agli altri aspetti della gestione del contingente.
- 6) La CE riconosce che il Canada detiene il diritto di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il Consiglio dell'Unione europea*

## B. Lettera del Canada

Signor,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), la CE è d'accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

- 1) Facendo seguito alla notifica della CE del 26 luglio 2002 (documento G/SECRET/15), le concessioni contenute nell'elenco CXL della CE continuano ad applicarsi al frumento duro e alla segale, nonché al frumento tenero di alta qualità [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125].
- 2) a) Per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125] e il frumento segalato della voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), la CE stabilisce un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate.  
b) Nell'ambito del contingente tariffario di cui al precedente punto 2 a), un quantitativo pari a 38 000 tonnellate è assegnato al Canada. Nel caso in cui il Canada non sia in grado di adempiere il quantitativo assegnatogli, quest'ultimo può essere aperto ad altri paesi, previa approvazione da parte del Canada.  
c) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario di cui al punto 2 a) è pari a 12 EUR/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
- 3) Una volta stabilito il contingente tariffario di cui al punto 2, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125] e il frumento segalato della voce 1001 90 95.
- 4) Il contingente tariffario di cui al punto 2 è aperto il 1° gennaio di ogni anno.
- 5) Il contingente tariffario di cui al punto 2 è gestito in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le parti si consultano in merito agli altri aspetti della gestione del contingente.
- 6) La CE riconosce che il Canada detiene il diritto di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.»

Mi prego confermare l'accordo del governo del Canada sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo del Canada*

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

**relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994**

(2003/254/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare talune concessioni per i cereali. Di conseguenza, il 26 luglio 2002 la Comunità europea ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
- (3) La Commissione ha negoziato con gli Stati Uniti d'America, membro dell'OMC che ha rilevanti interessi di fornitura, un accordo in forma di scambio di lettere.
- (4) Occorre pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.
- (5) Al fine di garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003 e nell'attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.
- (6) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo alla modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2003, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003.

*Articolo 3*

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

*Per il Consiglio*

*La Presidente*

M. FISCHER BOEL

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE****tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994***A. Lettera della Comunità europea*

Signor,

Con riguardo alle concessioni relative ai cereali, previste nell'elenco CXL della CE allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), la Comunità europea (CE) e gli Stati Uniti d'America convengono sulle conclusioni riportate qui di seguito.

**Frumento tenero**

- 1) Per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), le concessioni contenute nell'elenco CXL della CE continuano ad applicarsi al frumento tenero di alta qualità [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125].
- 2) a) Per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa (specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125) e il frumento segalato della voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), la CE stabilisce un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate.  
b) Nell'ambito del contingente tariffario di cui al precedente punto 2 a), un quantitativo pari a 572 000 tonnellate è assegnato agli Stati Uniti d'America. Nel caso in cui gli Stati Uniti d'America non siano in grado di adempiere il quantitativo loro assegnato, quest'ultimo può essere aperto ad altri paesi, previa approvazione da parte degli Stati Uniti d'America.  
c) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario di cui al punto 2 a) è pari a 12 EUR/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
- 3) Una volta stabilito il contingente tariffario di cui al punto 2, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125], e il frumento segalato della voce 1001 90 95.

**Orzo**

- 4) a) Per la voce 1003 00 50 (orzo), la CE stabilisce un contingente tariffario di 50 000 tonnellate per l'orzo destinato alla produzione di malto [orzo destinato alla produzione di malto da utilizzare per la fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio e rispondenti ai criteri di qualità specificati all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001 (GU L 168, pag. 12)], e un contingente tariffario di 300 000 tonnellate per tutti gli altri tipi di orzo.  
b) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario per l'orzo da malto di cui al punto 4 a) è pari a 8 EUR/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1003 00 50 (orzo) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita. L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario per tutti gli altri tipi di orzo di cui al punto 4 a) è pari a 16 EUR/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1003 00 50 (orzo) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
- 5) Una volta stabiliti i contingenti tariffari di cui al punto 4, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per la voce 1003 00 50 (orzo).

**Disposizioni generali**

- 6) I contingenti tariffari di cui ai punti 2 e 4 sono aperti il 1° gennaio di ogni anno.
- 7) I contingenti tariffari di cui ai punti 2 e 4 sono gestiti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

- 8) Ogni eventuale modifica delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE in virtù dei punti 3 e/o 5 di cui sopra aggiunge al suddetto elenco le concessioni menzionate ai punti 2, 4, e 6.
- 9) La CE riconosce che gli Stati Uniti d'America detengono il diritto di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni figuranti nella nota 6 dell'elenco CXL della CE e le concessioni di cui ai precedenti punti 2, 4, e 6.
- 10) Facendo seguito alla notifica da parte della CE, in data 26 luglio 2002, della propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE (documento G/SECRET/15), la CE non intende modificare le concessioni previste nell'elenco CXL della CE per la voce 1001 90 95 di cui al punto 1 e per le voci 1001 10 50 (frumento duro), 1002 00 00 (segale), ex 1005 (granturco, escluso l'ibrido da seme) ed ex 1007(sorgo, esclusi gli ibridi da semina) e ne dà notifica all'OMC.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il Consiglio dell'Unione europea*

## B. Lettera degli Stati Uniti d'America

Signor,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Con riguardo alle concessioni relative ai cereali, previste nell'elenco CXL della CE allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), la Comunità europea (CE) e gli Stati Uniti d'America convengono sulle conclusioni riportate qui di seguito.

## Frumento tenero

- 1) Per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), le concessioni contenute nell'elenco CXL della CE continuano ad applicarsi al frumento tenero di alta qualità [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125].
- 2) a) Per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125] e il frumento segalato della voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato), la CE stabilisce un contingente tariffario di 2 981 600 tonnellate.  
b) Nell'ambito del contingente tariffario di cui al precedente punto 2 a), un quantitativo pari a 572 000 tonnellate è assegnato agli Stati Uniti d'America. Nel caso in cui gli Stati Uniti d'America non siano in grado di adempiere il quantitativo loro assegnato, quest'ultimo può essere aperto ad altri paesi, previa approvazione da parte degli Stati Uniti d'America.  
c) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario di cui al punto 2 a) è pari a 12 EUR/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1001 90 95 (altra spelta, frumento tenero e frumento segalato) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
- 3) Una volta stabilito il contingente tariffario di cui al punto 2, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per l'altra spelta, il frumento tenero di qualità media e bassa [specificato nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, GU L 161, pag. 125], e il frumento segalato della voce 1001 90 95.

## Orzo

- 4) a) Per la voce 1003 00 50 (orzo), la CE stabilisce un contingente tariffario di 50 000 tonnellate per l'orzo destinato alla produzione di malto [orzo destinato alla produzione di malto da utilizzare per la fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio e rispondenti ai criteri di qualità specificati all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001 (GU L 168, pag. 12)], e un contingente tariffario di 300 000 tonnellate per tutti gli altri tipi di orzo.  
b) L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario per l'orzo da malto di cui al punto 4 a) è pari a 8 EUR/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1003 00 50 (orzo) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita. L'aliquota tariffaria per il contingente tariffario per tutti gli altri tipi di orzo di cui al punto 4 a) è pari a 16 EUR/t e l'aliquota fuori contingente non è superiore all'aliquota più bassa del dazio consolidato per la voce 1003 00 50 (orzo) nell'elenco CXL della CE al 1° luglio 2002 oppure al dazio della nazione più favorita.
- 5) Una volta stabiliti i contingenti tariffari di cui al punto 4, la CE non è tenuta ad applicare le concessioni previste nella nota 6 dell'elenco CXL della CE per la voce 1003 00 50 (orzo).

## Disposizioni generali

- 6) I contingenti tariffari di cui ai punti 2 e 4 sono aperti il 1° gennaio di ogni anno.
- 7) I contingenti tariffari di cui ai punti 2 e 4 sono gestiti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

- 8) Ogni eventuale modifica delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE in virtù dei punti 3 e/ o 5 di cui sopra aggiunge al suddetto elenco le concessioni menzionate ai punti 2, 4, e 6.
- 9) La CE riconosce che gli Stati Uniti d'America detengono il diritto di negoziatore iniziale per quanto riguarda le concessioni figuranti nella nota 6 dell'elenco CXL della CE e le concessioni di cui ai precedenti punti 2, 4, e 6.
- 10) Facendo seguito alla notifica da parte della CE, in data 26 luglio 2002, della propria intenzione di modificare talune concessioni previste nell'elenco CXL della CE (documento G/SECRET/15), la CE non intende modificare le concessioni previste nell'elenco CXL della CE per la voce 1001 90 95 di cui al punto 1 e per le voci 1001 10 50 (frumento duro), 1002 00 00 (segale), ex 1005 (gran-turco, escluso l'ibrido da seme) ed ex 1007 (sorgo, esclusi gli ibridi da semina) e ne dà notifica all'OMC.

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.

Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.»

Mi prego confermare l'accordo del governo degli Stati Uniti d'America sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per il governo gli Stati Uniti d'America*

---

---

**Nota****CANADA**

In seguito all'approvazione dell'accordo conformemente alle procedure delle parti, l'accordo in forma di scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e il Canada per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994, è entrato in vigore il 31 marzo 2003.

---

**Nota****STATI UNITI**

In seguito all'approvazione dell'accordo conformemente alle rispettive procedure delle parti, l'accordo in forma di scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994, è entrato in vigore il 27 dicembre 2002.

---

**DECISIONE N. 1/2003 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE**  
**del 27 marzo 2003**  
**relativa all'adozione dei regolamenti interni del Consiglio di associazione, del Comitato di associazione e dei comitati speciali**

(2003/255/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (in appresso denominato «l'accordo»), firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il Consiglio di associazione stabilisce il proprio regolamento interno nonché quelli del Comitato di associazione e dei comitati speciali,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il regolamento interno del Consiglio di associazione viene stabilito come indicato in allegato. I regolamenti interni del Comitato di associazione e dei comitati speciali vengono stabiliti come indicato, rispettivamente, nell'appendice I e nell'appendice II.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 27 marzo 2003.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2003.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

A. GIANNITSIS

—

## ALLEGATO

## REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

creato dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

## Articolo 1

**Presidenza**

Il Consiglio di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e dal ministro degli Esteri cileno. Il primo periodo ha inizio alla data del primo Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

## Articolo 2

**Riunioni**

1. Il Consiglio di associazione si riunisce a livello ministeriale a intervalli regolari, non superiori a due anni. Possono tenersi riunioni straordinarie, con l'accordo di entrambe le parti, ogniqualevolta lo richiedano le circostanze.
2. La data e il luogo di ciascuna riunione del Consiglio di associazione vengono concordati dalle Parti.
3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono indette congiuntamente dai suoi segretari.

## Articolo 3

**Rappresentanza**

1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare.
2. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente del Consiglio di associazione il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del Consiglio di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

## Articolo 4

**Delegazioni**

I membri del Consiglio di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione viene comunicata al presidente del Consiglio di associazione la prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

## Articolo 5

**Segretariato**

Le mansioni inerenti al segretariato del Consiglio di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario del ministero degli Esteri cileno.

## Articolo 6

**Documenti**

I due segretari numerano e trasmettono per conoscenza i documenti scritti su cui si basano le delibere del Consiglio di associazione.

## Articolo 7

**Corrispondenza**

1. I segretari inoltrano al Consiglio di associazione tutta la corrispondenza che gli è destinata.
2. I segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del Consiglio di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza quale documentazione di cui all'articolo 6 agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al segretariato generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e alla missione diplomatica della Repubblica del Cile presso l'Unione europea a Bruxelles.

3. Le comunicazioni del presidente del Consiglio di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza quale documentazione di cui all'articolo 6 agli altri membri agli indirizzi specificati al paragrafo 2.

#### Articolo 8

##### **Ordine del giorno delle riunioni**

1. Per ogni riunione i segretari del Consiglio di associazione elaborano, in base alle proposte delle parti, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dai segretari ai destinatari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno è pervenuta all'uno o all'altro dei due segretari almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione. Tali punti tuttavia sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione è trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso.

3. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

4. Con il consenso delle parti, i termini indicati al paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle esigenze di un caso specifico.

#### Articolo 9

##### **Verbali**

1. Un progetto di verbale di ogni riunione viene redatto prima possibile, congiuntamente, dai due segretari.

2. Il verbale indica di norma, per ogni punto dell'ordine del giorno:

- a) la documentazione presentata al Consiglio di associazione;
- b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di associazione;
- c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

3. Nel verbale figurano anche un elenco dei membri del Consiglio di associazione o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla riunione e un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnano.

4. Il verbale è approvato per iscritto dalle parti entro tre mesi dalla data della riunione. Dopo l'adozione, due copie autentiche del verbale vengono firmate dai segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le parti. Una copia del verbale viene inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

#### Articolo 10

##### **Decisioni e raccomandazioni**

1. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo dalle parti.

2. Tra una riunione e l'altra, il Consiglio di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo delle parti. Una procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, di concerto con le parti.

3. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «Decisione» e «Raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data dell'adozione e da un'indicazione del loro oggetto. In ciascuna decisione viene specificata la data di entrata in vigore.

4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono autenticate dai due segretari e due copie autentiche sono firmate dai capi delegazione delle parti.

5. Le decisioni e le raccomandazioni vengono inoltrate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, come documenti del Consiglio di associazione.

#### Articolo 11

##### **Pubblicità**

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche.

2. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

*Articolo 12***Lingue**

1. Le lingue ufficiali del Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione basa le sue deliberazioni e adotta le sue decisioni su documenti e proposte elaborati nelle lingue di cui al paragrafo 1.

*Articolo 13***Spese**

1. Ciascuna parte prende a suo carico le spese di partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione (spese di personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e spese di telecomunicazione).
2. Le spese di organizzazione pratica delle riunioni, di interpretariato durante le sedute e di traduzione/riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 14***Comitato di associazione**

1. Ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo è istituito un Comitato di associazione incaricato di assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni e di assumere la responsabilità dell'applicazione generale dell'accordo.
2. Il Comitato di associazione è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo del Cile, di norma alti funzionari, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 54, paragrafo 1, e all'articolo 193, paragrafo 1, dell'accordo, fatto salvo l'articolo 89, paragrafo 3.
3. Oltre a svolgere i suoi compiti specifici a norma dell'accordo, il Comitato di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di associazione, sorveglia all'occorrenza l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione e assicura in generale la continuità del rapporto di associazione e il buon funzionamento dell'accordo. Esso esamina qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'applicazione giornaliera dell'accordo.
4. Nei casi in cui l'accordo menziona una possibile consultazione, quest'ultima può aver luogo in sede di Comitato di associazione. Salvo diverse disposizioni dell'accordo, la consultazione può proseguire a livello di Consiglio di associazione con l'accordo di entrambe le parti.
5. Il regolamento interno del Comitato di associazione è accluso al presente regolamento interno come appendice I. Esso lascia impregiudicato qualsiasi regolamento speciale previsto dall'accordo.

*Articolo 15***Comitati speciali**

1. Il Consiglio di associazione svolge le sue funzioni con l'aiuto di comitati speciali istituiti a norma dell'accordo. Il regolamento interno dei comitati speciali, accluso al presente regolamento interno come appendice II, lascia impregiudicato qualsiasi regolamento speciale previsto dall'accordo.
  2. Fatto salvo l'articolo 193 dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di creare altri comitati speciali a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo. Il regolamento interno di questi comitati speciali viene adottato dal Consiglio di associazione.
-

*Appendice I*

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE**  
**creato dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e**  
**la Repubblica del Cile, dall'altra**

*Articolo 1***Presidenza**

1. La presidenza del Comitato di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un funzionario della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un funzionario del governo cileno di alto livello.
2. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Durante questo periodo e, successivamente, durante ogni periodo di dodici mesi, il Comitato di associazione è presieduto dalla parte che esercita la presidenza del Consiglio di associazione.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il Comitato di associazione si riunisce una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedano, previo accordo delle parti. Con l'accordo di entrambe le parti, le riunioni del Comitato di associazione possono tenersi mediante video o teleconferenza.
2. Le riunioni del Comitato di associazione, indette congiuntamente dai segretari, si svolgono alla data e nel luogo concordati dalle parti.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione sono comunicati al presidente del Comitato di associazione la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

*Articolo 4***Segretariato**

1. Le mansioni inerenti al segretariato del Comitato di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del ministero degli Esteri cileno.
2. Tutta la corrispondenza con il presidente del Comitato di associazione prevista nel presente regolamento interno è trasmessa ai segretari, ai segretari e al presidente del Consiglio di associazione nonché, se del caso, ai membri del Comitato di associazione.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Per ogni riunione i segretari del Comitato di associazione elaborano un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso al presidente e ai segretari del Consiglio di associazione, nonché ai membri del Comitato di associazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione. Tali punti tuttavia sono iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione è trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dell'ordine del giorno provvisorio.
3. Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo delle parti.
4. Il Comitato di associazione può invitare alle riunioni degli esperti affinché lo informino su argomenti specifici.
5. Il presidente può abbreviare, d'intesa con le parti, i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbali**

1. Un progetto di verbale di ogni riunione viene redatto prima possibile, congiuntamente, dai due segretari.
2. Il verbale indica di norma, per ogni punto dell'ordine del giorno:
  - a) la documentazione presentata al Comitato di associazione;
  - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Comitato di associazione;
  - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
3. Nel verbale figura anche un elenco dei membri del Comitato di associazione o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla riunione.
4. Il verbale è approvato per iscritto dalle parti entro due mesi dalla data della riunione. Dopo l'adozione, due copie autentiche del verbale vengono firmate dai segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le parti. Una copia del verbale viene inviata al presidente e ai segretari del Consiglio di associazione, ai membri del Comitato di associazione e alla missione diplomatica presso l'Unione europea a Bruxelles della Repubblica del Cile.

*Articolo 8***Decisioni e raccomandazioni**

1. Nei casi in cui il Comitato di associazione è autorizzato dall'accordo ad adottare decisioni o raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione specifica la propria data di entrata in vigore.
2. Ogniqualvolta il Comitato di associazione adotta una decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio di associazione.
3. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione sono inoltrate ai destinatari di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

*Articolo 9***Spese**

1. Ciascuna parte prende a suo carico le spese di partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione (spese di personale, viaggio e soggiorno, spese postali e spese di telecomunicazione).
2. Le spese di organizzazione pratica e di riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita le riunioni.
3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti in spagnolo/inglese o dallo spagnolo/dall'inglese sono a carico della parte che ospita le riunioni. Le spese di interpretazione e di traduzione dalle o nelle altre lingue ufficiali delle parti sono a carico della Comunità.

*Articolo 10***Funzioni previste da altri accordi**

1. Il Comitato di associazione sostituisce la commissione mista istituita dall'articolo 35, paragrafo 1, dell'accordo quadro firmato il 21 giugno 1996.
  2. Il comitato direttivo istituito dall'articolo 6, lettera b), dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, firmato il 23 settembre 2002, riferisce al Comitato di associazione di cui all'articolo 54 dell'accordo.
  3. Il gruppo misto di verifica istituito dall'articolo 9 dell'accordo del 24 novembre 1998 tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope riferisce al Comitato di associazione.
-

*Appendice II***REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI SPECIALI**

**creati dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra**

*Articolo 1***Presidenza**

Salvo diverse disposizioni dell'accordo, le riunioni dei comitati speciali sono presiedute a turno da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo cileno.

*Articolo 2***Riunioni**

Salvo diverse disposizioni dell'accordo, i comitati speciali si riuniscono su richiesta di una delle Parti a una data e in un luogo concordati in precedenza tra di esse.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione sono comunicati al presidente dei comitati speciali la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

*Articolo 4***Segretariato**

1. Le mansioni inerenti al segretariato dei comitati speciali sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo cileno.
2. Tutta la corrispondenza con il presidente dei comitati speciali è trasmessa ai segretari dei comitati speciali, ai segretari e al presidente del Comitato di associazione nonché, se del caso, ai membri del Comitato di associazione.

*Articolo 5***Documenti**

I due segretari numerano e trasmettono per conoscenza i documenti scritti su cui si basano le delibere dei comitati speciali.

*Articolo 6***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni dei comitati speciali non sono pubbliche.

*Articolo 7***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Per ogni riunione i segretari dei comitati speciali elaborano, al più tardi 30 giorni prima della riunione, un ordine del giorno provvisorio, comprendente la documentazione pertinente, che viene trasmesso al presidente, ai segretari e ai membri del Comitato di associazione al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno è adottato dai comitati speciali all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo di entrambe le parti possono essere aggiunti punti non iscritti nell'ordine del giorno provvisorio.
2. D'intesa con le parti, i termini indicati al paragrafo 1 e 2 possono essere abbreviati in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 8***Verbali**

1. Un progetto di verbale di ogni riunione viene redatto congiuntamente dai due segretari subito dopo la riunione.
2. Il verbale indica di norma, per ogni punto dell'ordine del giorno:
  - a) la documentazione presentata al comitato speciale;
  - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato speciale;
  - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
3. Nel verbale figura anche un elenco dei membri del comitato speciale o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla riunione.
4. Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro un mese dalla data della riunione. Dopo l'adozione, due copie autentiche del verbale vengono firmate dai segretari e una copia originale è messa agli atti dalle parti. Una copia del verbale viene inviata al presidente e ai segretari del Comitato di associazione, nonché ai membri del comitato speciale.

*Articolo 9***Raccomandazioni**

1. Nei casi in cui un comitato speciale è autorizzato dall'accordo ad adottare raccomandazioni, questi atti recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.
2. Ogniqualvolta un comitato speciale adotta una raccomandazione si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio di associazione.
3. Le raccomandazioni del comitato speciale sono inviate ai segretari del Comitato di associazione.

*Articolo 10***Spese**

1. Ciascuna parte prende a suo carico le spese di partecipazione alle riunioni dei comitati speciali (spese di personale, viaggio e soggiorno, spese postali e spese di telecomunicazione).
2. Le spese di organizzazione delle riunioni, di interpretariato durante le sedute e di traduzione/riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese connesse all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti in spagnolo/inglese o dallo spagnolo/dall'inglese sono a carico della parte che ospita le riunioni. Le spese di interpretazione e di traduzione dalle o nelle altre lingue ufficiali delle parti sono a carico della Comunità.

*Articolo 11***Relazioni**

I comitati speciali riferiscono al Comitato di associazione.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2003

sull'assegnazione di quote di importazione delle sostanze controllate per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 617]

(I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2003/256/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti quantitativi all'immissione di sostanze controllate sul mercato comunitario sono stabiliti nell'articolo 4 e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce il livello calcolato totale di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce il livello calcolato totale di idroclorofluorocarburi che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.
- (4) La Commissione ha pubblicato una comunicazione agli importatori comunitari di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono <sup>(3)</sup>, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2003.
- (5) Per gli idroclorofluorocarburi l'assegnazione di quote ai produttori e agli importatori è conforme alle disposizioni della decisione 2002/654/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote

di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

1. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2003 a partire da fonti esterne è di 3 570 000,000 kg PRO (potenziale di riduzione dell'ozono — Ozone Depletion Potential).
2. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2003 a partire da fonti esterne è di 37 500 000,000 kg PRO.
3. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2003 a partire da fonti esterne è di 3 412 116,400 kg PRO.
4. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2003 a partire da fonti esterne è di 420 060,000 kg PRO.

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU C 193 del 13.8.2002, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 220 del 15.8.2002, pag. 59.

5. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2003 a partire da fonti esterne è di 3 828 198,970 kg PRO.

6. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2003 a partire da fonti esterne è di 4 068 500,000 kg PRO.

7. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2003 a partire da fonti esterne è di 3 354 556,822 kg PRO.

8. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo «nuove sostanze» (bromoclorometano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2003 a partire da fonti esterne è di 47 412,000 kg PRO.

#### Articolo 2

1. Sono assegnate quote di importazione dei cloro fluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri cloro fluorocarburi completamente alogenati per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 alle imprese di cui all'allegato I della presente decisione per i fini ivi indicati.

2. Sono assegnate quote di importazione degli halon per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 alle imprese di cui all'allegato II della presente decisione per i fini ivi indicati.

3. Sono assegnate quote di importazione del tetracloruro di carbonio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 alle imprese di cui all'allegato III della presente decisione per i fini ivi indicati.

4. Sono assegnate quote di importazione dell'1,1,1-tricloroetano per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 alle imprese di cui all'allegato IV della presente decisione per i fini ivi indicati.

5. Sono assegnate quote di importazione del bromuro di metile per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 alle imprese di cui all'allegato V della presente decisione per i fini ivi indicati.

6. Sono assegnate quote di importazione degli idrobromofluorocarburi per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 alle imprese di cui all'allegato VI della presente decisione per i fini ivi indicati.

7. Sono assegnate quote di importazione degli idroclofluorocarburi per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 alle imprese di cui all'allegato VII della presente decisione per i fini ivi indicati.

8. Sono assegnate quote di importazione del bromoclorometano per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 alle imprese di cui all'allegato VIII della presente decisione per i fini ivi indicati.

9. Le quote di importazione assegnate per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 per i cloro fluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, gli altri cloro fluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idroclofluorocarburi, gli idrobromofluorocarburi e il bromoclorometano sono indicate nell'allegato IX della presente decisione.

#### Articolo 3

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

Advanced Chemical SA  
Balmes, 69 Pral 3°  
E-08007 Barcelona

Agroquímicos De Levante SA  
Polígono Industrial Castilla  
Calle Vial nº 5 S/N  
E-46380 Cheste (Valencia)

Albemarle Europe SPRL  
Parc Scientifique Einstein  
Rue du Bosquet 9  
B-1348 Louvain-La-Neuve

Alcobre SA  
Luis I, Nave 6-B  
Polígono Industrial Vallecas  
E-28031 Madrid

Alfa Agricultural Supplies SA  
15, Tim. Filimonos str.  
GR-11521 Athens

Ausimont SpA  
Viale Lombardia 20  
I-20021 Bollate (MI)

Betapur  
Pau Clarís, 196  
E-08037 Barcelona

Cleanaway Ltd  
Airborne Close  
Leigh-on-Sea  
Essex SS9 4EL  
United Kingdom

DuPont de Nemours (Nederland) BV  
Baanhoekweg 22  
3313 LA Dordrecht  
Nederland

Fenner-Dunlop  
Oliemolenstraat 2  
9203 ZN Drachten  
Nederland

Galco SA  
Avenue Carton de Wiart 79  
B-1090 Bruxelles

GU Thermo Technology Ltd  
Greencool Refrigerants  
Unit 12  
Park Gate Business Centre  
Chandlers Way  
Park Gate  
Southampton SO31 1FQ  
United Kingdom

HARP International  
Gellihirion Industrial Estate  
Rhondda Cynon Taff  
Pontypridd CF37 5SX  
United Kingdom

Honeywell Fluorine Products Europe BV  
Kempweg 90  
Postbus 264  
6000 AG Weert  
Nederland

Laboratorios Miret SA (Lamirsa)  
Geminis, 4 Pol. Ind. Can Parellada  
E-08228 Les Fonts de Terrassa (Barcelona)

Promosol  
Bld Henri Cahn  
BP 27  
F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

Rhodia Organique Fine Ltd  
PO Box 46 - St Andrews Road  
Avonmouth  
Bristol BS11 9YF  
United Kingdom

Sigma Aldrich Chemie GmbH  
Riedstraße 2  
D-89555 Steinheim

Sigma Aldrich Company Ltd  
The Old Brickyard  
New Road  
Gillingham SP8 4XT  
United Kingdom

Syngenta Crop Protection  
Surrey Research Park  
Guildford, Surrey  
GU2 7YH  
United Kingdom

Arch Chemicals NV  
Keetberglaan 1A  
Havennummer 1061  
B-2070 Zwijndrecht

Great Lakes Chemical (Europe) Ltd  
Sycamore House, Lloyd Drive, The Grove  
Ellesmere Port  
South Wirral L65 9HQ  
United Kingdom

Biochem Ibérica  
Químicos Agrícolas e Industriais, Lda  
Estrada M. 502 — Apartado 250  
Atalaia  
P-2870-901 Montijo

Polar Cool S.L  
Valdemorillo, 8  
Polígono Industrial Ventorro del Cano  
E-28925 Alcorcón

Phosphoric Fertilizers Industry SA  
Thessaloniki Plant  
O.O. Box 10183  
GR-54110 Thessaloniki

Asahi Glass Europe BV  
World Trade Center  
Strawinskylaan 1525  
1077 XX Amsterdam  
Nederland

Celotex Limited  
Warwick House  
27/31 St Mary's Road  
Ealing  
London W5 5PR  
United Kingdom

Caraïbes Froid SARL  
BP 6033  
Ste Thérèse, Route du Lamentin  
F-97219 Fort-de-France, Martinique

Atofina SA  
Cours Michelet — La Défense 10  
F-92091 Paris-La Défense

Eurobrom BV  
Postbus 158  
2280 AD Rijswijk  
Nederland

Galex SA  
BP 128  
F-13321 Marseille Cedex 16

Guido Tazzetti & Co.  
Strada Settimo 266  
I-10156 Torino

Calorie  
503, rue Hélène Boucher  
ZI Buc  
BP 33  
F-78534 Buc Cedex

Mebrom NV  
Assenedestraat 4  
B-9940 Rieme Ertvelde

Ineos Fluor Ltd  
PO Box 13, The Heath  
Runcorn, Cheshire WA7 4QF  
United Kingdom

Refrigerant Products Ltd  
N9 Central Park Estate  
Westinghouse Road  
Trafford Park  
Manchester M17 1PG  
United Kingdom

Solvay Fluor und Derivate GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20  
D-30173 Hannover

Sigma Aldrich Chimie SARL  
80, rue de Luzais, L'Isle d'Abeau Chesnes  
F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

SJB Chemical Products BV  
Wellerondom 11  
3230 AG Brielle  
Nederland

Synthesia Española SA  
Conde Borrell, 62  
E-08015 Barcelona

Universal Chemistry & Technology SpA  
Viale A. Filippetti 20  
I-20122 Milano

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

## GRUPPI I e II

Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materie prime e la distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.

**Impresa**

Cleanaway Ltd (UK)  
Honeywell Fluorine Products (NL)  
Solvay Fluor und Derivate (D)  
Syngenta (UK)

---

*ALLEGATO II*

## GRUPPO III

Quote di importazione degli halon assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 ai fini della distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.

**Impresa**

Cleanaway Ltd (UK)

---

*ALLEGATO III*

## GRUPPO IV

Quote di importazione del tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.

**Impresa**

Cleanaway Ltd (UK)  
Fenner-Dunlop BV (NL)  
Honeywell Fluorine Products (NL)  
Ineos Fluor Ltd (UK)  
Phosphoric Fertilisers Industry (GR)

---

## ALLEGATO IV

## GRUPPO V

Quote di importazione dell'1,1,1-tricloroetano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.

**Impresa**

Arch Chemicals (B)

Atofina (F)

Cleanaway Ltd (UK)

—

## ALLEGATO V

## GRUPPO VI

Quote di importazione del bromuro di metile assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per usi diversi dalle applicazioni di quarantena e dai trattamenti anteriori al trasporto o per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, per l'impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.

**Impresa**

Agroquimicos de Levante (E)

Albemarle Europe (B)

Alfa Agricultural Supplies (GR)

Atofina (F)

Biochem Iberica (P)

Cleanaway Ltd (UK)

Eurobrom (NL)

Great Lakes Chemicals (UK)

Mebrom (B)

Sigma Aldrich Chemie (D)

—

## ALLEGATO VI

## GRUPPO VII

Quote di importazione degli idrobromofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 ai fini della distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.

**Impresa**

Cleanaway Ltd (UK)

—

---

**ALLEGATO VII****GRUPPO VIII**

Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi assegnate ai produttori e agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 e della decisione 2002/654/CE, per l'impiego come materie prime o come agenti di fabbricazione, la rigenerazione, la distruzione o altre applicazioni consentite ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2037/2000 nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.

**PRODUTTORI**

Atofina (F)  
Ausimont (I)  
DuPont de Nemours (NL)  
Honeywell Fluorine Products (NL)

Ineos Fluor Ltd (UK)  
Rhodia Organique (UK)  
Solvay Fluor und Derivate (D)

**IMPORTATORI**

Advanced Chemicals (E)  
Alcobre (E)  
Asahi Glass (NL)  
Betapur (E)  
Calorie (F)  
Caraïbes Froid SARL (F)  
Celotex (UK)  
Cleanaway (UK)  
Galco (B)  
Galex (F)  
Greencool (UK)

Guido Tazzetti (I)  
HARP International (UK)  
Mebrom (B)  
Polar Cool (E)  
Promosol (F)  
Refrigerant Products (UK)  
Sigma Aldrich Chimie (F)  
Sigma Aldrich Company (UK)  
SJB Chemical Products (NL)  
Synthesia (E)  
Universal Chemistry & Technology (I)

---

**ALLEGATO VIII****GRUPPO «NUOVE SOSTANZE»**

Quote di importazione del bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003.

**Impresa**

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (E)  
Sigma Aldrich Chemie (D)

---

**ALLEGATO IX**

(L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate).

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2003

## sull'assistenza finanziaria alla Germania per la raccolta di informazioni epidemiologiche sulla peste suina classica nei suini selvatici

[notificata con il numero C(2003) 1189]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2003/257/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica è una delle più gravi malattie del suino ed ha causato gravissimi danni economici nella Comunità nell'ultimo decennio. Negli ultimi anni sono stati segnalati casi di peste suina classica nei suini selvatici in diversi Stati membri. In molti casi la lotta contro la malattia si è rivelata difficile e la peste suina classica si è diffusa dalla popolazione suina selvatica a quella domestica.
- (2) La raccolta e lo scambio di informazioni epidemiologiche sulla peste suina classica nella popolazione suina selvatica degli Stati membri riveste importanza fondamentale al fine di decidere adeguate misure di lotta alla malattia in questa popolazione e verificarne l'efficacia.
- (3) La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(3)</sup> fissa norme relative alla raccolta di informazioni in relazione alla peste suina classica nei suini selvatici. Altre norme possono venire adottate secondo le procedure di comitatologia.
- (4) Il Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Institut für Epidemiologie, Wusterhausen, Germania, sta mettendo a punto una base dati digitale per la raccolta e lo scambio di informazioni epidemiologiche via Internet sulla peste suina classica nei suini selvatici. Questa base dati verrà messa a disposizione di altri Stati membri così che sia possibile verificarne la validità in quanto strumento di lotta alla malattia.
- (5) È opportuno concedere un contributo finanziario per tale progetto, che potrà contribuire allo sviluppo della normativa comunitaria in materia di peste suina classica e di forme di lotta più efficaci contro questa malattia.

- (6) A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate nel quadro della sezione garanzia; del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

1. La Comunità concede assistenza finanziaria alla Germania per il progetto di istituzione di una base dati digitale finalizzata alla raccolta e allo scambio di informazioni epidemiologiche sulla peste suina classica nei suini selvatici presso il Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Institut für Epidemiologie, Wusterhausen, Germania, presentato da tale paese.
2. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) La base dati dovrà essere istituita e messa a disposizione di tutti gli Stati membri, su richiesta di questi ultimi, non oltre il 30 giugno 2003;
  - b) la Germania dovrà trasmettere alla Commissione, non oltre il 30 settembre 2003, una relazione tecnica e finanziaria la cui parte finanziaria dovrà essere conforme al modello contenuto in allegato e accompagnata da documenti giustificativi a riprova delle spese sostenute e dei risultati ottenuti.

## Articolo 2

1. L'assistenza finanziaria della Comunità concessa alla Germania per il progetto di cui all'articolo 1 copre le spese sostenute per il personale e l'acquisto di hardware e software e non supera la somma di 50 000 EUR.
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è versata come segue:
  - a) 70 % sotto forma di anticipo su richiesta della Germania;
  - b) il resto su presentazione delle relazioni e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## RELAZIONE FINANZIARIA CERTIFICATA

N. di riferimento della decisione:

Nome e indirizzo del beneficiario:

Assistenza finanziaria massima:

Categoria di spese	Importo per il periodo (in euro)
1. Personale	
2. Materiali durevoli	
3. Software	
Totale parziale:	
5. Spese generali 7 %	
Totale:	

**Dichiarazione richiesta al beneficiario**

Attestiamo che:

- le spese di cui sopra sono state sostenute nel quadro dei compiti definiti dalla decisione e sono risultate necessarie alla buona esecuzione di tali compiti,
- si tratta di spese effettivamente sostenute che rientrano fra le spese rimborsabili definite nella decisione 2003/257/CE,
- tutti i documenti giustificativi sono disponibili a fini di audit.

Data:

Responsabile finanziario:

Firma:

## RIPARTIZIONE PER CATEGORIA (in euro)

**Personale**

Categoria	Retribuzione mensile	Numero di ore lavorate	Importo pagato per il personale
Totale			

**Materiali durevoli**

Tipo	Data di consegna o di locazione	Costo o valore	Data del pagamento	Ammortamento su 36 mesi	Utilizzazione nell'ambito del progetto	Importo dell'ammortamento
Totale						

**Software**

Descrizione	Data del pagamento	Importo
Totale		

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2003

## recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1256]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/258/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.
- (2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.
- (3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (4) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.

- (5) Tutti i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi sono stati vietati, come pure la loro spedizione in altri Stati membri. Occorre vietare altresì la spedizione verso gli Stati membri e i paesi terzi di pollina e strame freschi non trasformati.
- (6) Gli stessi divieti dovrebbero applicarsi alle esportazioni di pollame e uova da cova verso i paesi terzi al fine di tutelare il loro status sanitario e prevenire il rischio di reintroduzione di tali spedizioni in un altro Stato membro.
- (7) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi <sup>(5)</sup>, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.
- (8) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE <sup>(6)</sup>, 2003/172/CE <sup>(7)</sup>, 2003/186/CE <sup>(8)</sup>, 2003/191/CE <sup>(9)</sup> e 2003/214/CE <sup>(10)</sup>.
- (9) I risultati positivi del programma di sorveglianza, condotto su scala nazionale nei Paesi Bassi, avevano fatto pensare che il virus fortemente patogeno dell'influenza aviaria si fosse manifestato unicamente in una zona delimitata del centro dei Paesi Bassi.
- (10) Tuttavia, nonostante le misure adottate, la presenza della malattia è stata confermata il 4 aprile 2003 in allevamenti di tacchini nella provincia meridionale del Limburgo.
- (11) A seguito della manifestazione della malattia nel Limburgo, il Belgio e la Germania hanno adottato le misure di biosicurezza, di controllo e di sorveglianza opportune per prevenire l'introduzione della malattia nei territori rispettivi.
- (12) Sulla base della decisione 2003/214/CE, le autorità olandesi hanno avviato a titolo preventivo le operazioni di vuoto sanitario e di eliminazione del pollame nelle aziende e nelle zone a rischio, che dovrebbero essere completate rapidamente per evitare un'ulteriore diffusione del virus.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.<sup>(6)</sup> GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.<sup>(7)</sup> GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.<sup>(8)</sup> GU L 71 del 15.3.2003, pag. 30.<sup>(9)</sup> GU L 74 del 20.3.2003, pag. 30.<sup>(10)</sup> GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.

- (13) Quale misura complementare di lotta contro la malattia, le autorità olandesi hanno applicato la strategia di compartimentazione con la suddivisione del territorio in vari compartimenti, limitandovi i trasporti e le attività connesse al settore avicolo.
- (14) Le carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario devono essere contrassegnate con un bollo sanitario conforme a quello previsto nel capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>. Per consentire la commercializzazione sul mercato olandese di carni fresche di pollame ottenute da volatili originari delle zone di sorveglianza occorre stabilire disposizioni specifiche per la loro bollatura sanitaria.
- (15) Le autorità olandesi dovrebbero rinforzare le misure di biosicurezza e di igiene a tutti i livelli della produzione di uova e di pollame, in particolare le procedure di pulitura e disinfezione, per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
- (16) Le misure fissate dalla decisione 2003/214/CE devono essere adattate in base all'evoluzione della malattia.
- (17) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno della loro applicazione.
- (18) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non pastorizzati dai Paesi Bassi verso altri Stati membri o paesi terzi.

2. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza e delle zone tampone descritte nell'allegato, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno dei Paesi Bassi.

3. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza:

- a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;

- b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;
- c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità olandesi e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

4. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno dei Paesi Bassi.

#### Articolo 2

Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di sorveglianza:

- a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;
- b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;
- c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

#### Articolo 3

Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, i Paesi Bassi provvedono affinché siano portate a termine quanto prima possibile le operazioni a titolo preventivo di vuoto sanitario e di eliminazione dei volatili nelle aziende e zone a rischio situate nelle zone delimitate e nelle zone descritte nell'allegato.

Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup> relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

*Articolo 4*

Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le autorità veterinarie competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché:

- a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti;
- b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti;
- c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;
- d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

*Articolo 5*

Le autorità veterinarie competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché misure rigorose di biosicurezza siano adottate a tutti i livelli di produzione del pollame e delle uova onde evitare il rischio di contatti che possano provocare la propagazione dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in

particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre aziende avicole.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica dall'11 aprile 2003 sino alle ore 24,00 del 25 aprile 2003.

*Articolo 7*

I Paesi Bassi modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione

*Articolo 8*

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Area A: Buffergebied Wageningen (24.3.2003)**

1. Vanaf de kruising Werftweg/Veensteeg (De Kraats) de Veensteeg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Heuvelweg.
2. De Heuvelweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Slagsteeg.
3. De Slagsteeg volgend in zuidelijke richting tot aan de Weerdjesweg.
4. De Weerdjesweg volgend in oostelijke richting tot aan de Harsloweg.
5. De Harsloweg volgend in zuidelijk richting tot aan de Lange Rijnsteeg.
6. De Lange Rijnsteeg volgend in oostelijke richting, overgaand in de Dijkgraaf, overgaand in de Lange Steeg tot aan de Doctor Willem Dreeslaan (N781).
7. De Doctor Willem Dreeslaan (N781) volgend in zuidoostelijke richting, overgaand in de Mansholtlaan, overgaand in de Diedenweg, overgaand in de Westerbergweg, overgaand in de Onderlangs, overgaand in de Veerdam tot aan de rivier de Rijn.
8. De rivier de Rijn stroomafwaarts volgend tot aan de Rijnbrug N233 (Rhenen).
9. De Rijnbrug (N233) volgend in noordelijke richting, overgaand in de Lijnweg (N233), overgaand in de Cuneraweg (N233) tot aan de Zuidelijke Meentsteeg.
10. De Zuidelijke Meentsteeg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in de Werftweg.
11. De Werftweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising Werftweg/Veensteeg (De Kraats).

**Area B: Buffergebied Putten (24.3.2003)**

1. Vanaf de Strand Horst de Palmbosweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Buitenbrinkweg.
2. De Buitenbrinkweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Schaapsdijk.
3. De Schaapsdijk volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Zeeweg.
4. De Zeeweg volgend in oostelijke richting tot aan de Telgterweg.
5. De Telgterweg volgend in zuidelijke richting, overgaand in de Telgterengweg tot aan de Bulderweg.
6. De Bulderweg volgend in oostelijke richting tot aan de Volenbeekweg.
7. De Volenbeekweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Telgterweg.
8. De Oude Telgterweg volgend in westelijke richting tot aan de Watervalweg.
9. De Watervalweg volgend in zuidelijke richting tot aan de kruising Watervalweg/Telgterweg (Ermelo).
10. Vanaf de kruising Watervalweg/Telgterweg (Ermelo) de Telgterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oude Rijksweg N798 (Putten).
11. De Oude Rijksweg N798 (Putten) volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Stationsstraat.
12. De Stationsstraat volgend in westelijke richting, overgaand in de Zuiderzeestraatweg tot aan de Waterweg.
13. De Waterweg volgend in zuidwestelijke richting tot aan de Hoornsdam.
14. De Hoornsdam volgend in westelijke richting tot aan het Nuldernauw.
15. Het Nuldernauw volgend in noordoostelijke richting tot aan de Strand Horst.

**Area C: Buffergebied Opheusden (25.3.2003)**

1. Vanaf de kruising Nederrijn/Veerweg, de Veerweg volgend in zuidelijk richting, overgaand in de Randwijkse Rijndijk, overgaand in de Knoppersweg (N836), volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Wageningsestraat (N836) tot aan de snelweg A15 (E31).
2. De snelweg A15 volgend in oostelijke richting tot aan het knooppunt Valburg/snelweg (A50).
3. De snelweg (A50) volgend in zuidwestelijke richting tot aan de rivier de Waal.
4. De rivier de Waal volgend in westelijke richting tot aan de Cuneraweg.
5. De Cuneraweg volgend in noordelijke richting, overgaand in N233, overgaand in de Rijnburg tot aan de rivier de Nederrijn.
6. De rivier de Nederrijn volgend in oostelijke richting tot aan de Veerweg.

**Area D: Buffergebiet Beneden-Leeuwen (25.3.2003)**

1. De rivier de Waal ter hoogte van het Kanaal van Sint Andries in noordoostelijke richting volgend tot het verlengde van Noord-Zuidweg (Boven-Leeuwen).
2. Het verlengde van de Noord-Zuidweg (Boven-Leeuwen) volgend in zuidelijke richting, overgaand in de Noord-Zuidweg, overgaand in Noord-Zuid (N322), overgaand in Noord-Zuid (N329) tot aan de rivier de Maas.
3. De rivier de Maas volgend in westelijke richting tot aan het kanaal van Sint Andries.
4. Het kanaal van Sint Andries volgend in noordwestelijke richting tot aan de rivier de Waal.

**Area E: Buffergebiet Druten (27.3.2003)**

1. Vanaf de kruising van de verlengde weg van de Noord-Zuidweg (Beneden-Leeuwen) en de rivier de Waal, de rivier de Waal volgend in oostelijke richting tot aan de A50.
2. De A50 volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Maas.
3. De rivier de Maas volgend in westelijke richting tot aan Noord-Zuid (N329).
4. Noord-Zuid (N329) volgend in noordoostelijke richting, overgaand in de Noord-Zuidweg tot aan de rivier de Waal.

**Area F: Buffergebiet Nijkerk (27.3.2003)**

1. Vanaf de Hoornsdam volgend in westelijke richting tot aan oprit 10 van de A28 (Strand Nulde).
2. De A28 volgend in zuidelijke richting tot aan het verkeersknooppunt Hoevelaken.
3. Vanaf het verkeersknooppunt Hoevelaken de A1 volgend in noordwestelijke richting tot aan de kruising A1/Oude Zevenhuizerstraat (Amersfoort).
4. De Oude Zevenhuizerstraat volgend in noordelijke richting, overgaand in de Groenweg tot het Nijkerkernauw.
5. Het Nijkerkernauw volgend in oostelijke richting tot de Hoornsdam.

**Area G: Buffergebiet Lienden (27.3.2003)**

1. Vanaf Wijk bij Duurstede de rivier de Neder-Rijn volgend in oostelijke richting tot aan de Rijnbrug N233 (Rhenen).
2. De Rijnbrug N233 (Rhenen) volgend in zuidelijke richting, overgaand in de provinciale weg N233, overgaand in de Cuneraweg tot aan de rivier de Waal.
3. De rivier de Waal volgend in westelijke richting tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal
4. Het Amsterdam-Rijnkanaal volgend in noordwestelijke richting tot aan de rivier de Neder-Rijn (Wijk bij Duurstede).

**Area H: Buffergebiet Oss (3.4.2003)**

1. Vanaf de kruising van de rivier de Maas met de A50 ter hoogte van afslag 17 (Ravensteijn) de A50 volgend in zuidwestelijke richting tot aan afslag 15 (Oss).
  2. Afslag 15 volgend tot de Cereslaan.
  3. De Cereslaan volgend in noordwestelijke richting tot aan de Ruwaardsingel (Oss).
  4. De Ruwaardsingel (Oss) volgend in noordoostelijke richting tot aan de Doctor Saal van Zwanenbergsingel.
  5. De Doctor Saal van Zwanenbergsingel volgend in noordwestelijke richting, overgaand in de Hertogin Johannasingel, overgaand in de John F. Kennedylaan tot aan de Gewandeweg.
  6. De Gewandeweg volgend in westelijke richting, overgaand in de Burgemeester Smitsweg, overgaand in de Wildseweg tot aan de Nieuwe Provincialeweg (N625).
  7. De Nieuwe Provincialeweg (N625) volgend in noordelijke richting, overgaand in de Wildsedijk (N625) tot aan de Veerweg.
  8. De Veerweg volgend in westelijke richting tot aan de rivier de Maas.
  9. De rivier de Maas volgend in noordoostelijke richting tot aan de kruising met de A50.
-